

Chi noleggia un cassone scarrabile per lo stoccaggio (abusivo) di rifiuti concorre nel reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006?

Cass. Sez. III Pen. 21 novembre 2024, n. 42610 - Di Nicola, pres.; Bucca, est.; Piccirillo, P.M. (diff.) – N. D., ric. (*Conferma App. Messina 12 maggio 2023*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Noleggio di cassone scarrabile utilizzato per lo stoccaggio abusivo di rifiuti – Concorso nel reato di gestione dei rifiuti

In tema di gestione dei rifiuti, chi fornisce un cassone scarrabile, collocato sulla pubblica via al fine di consentire il deposito provvisorio dei rifiuti provenienti da lavori edili effettuati da terzi, concorre nel reato di stoccaggio abusivo ai sensi dell'art. 256, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Il testo della sentenza è pubblicato in www.osservatorioagromafie.it

1. - Stoccaggio di rifiuti a mezzo cassone scarrabile. La sentenza della Cassazione n. 42610/2024 si è occupata di un caso alquanto singolare: un'impresa, avente in corso lavori di riqualificazione per conto della Protezione civile regionale, si rivolge ad una ditta (il cui titolare è il padre del soggetto imputato nel processo concluso con la decisione in commento) per noleggiare un cassone scarrabile nel quale depositare provvisoriamente i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dagli scavi; l'imputato, nella sua qualità di autista della ditta di noleggio, trasporta il cassone, preventivamente collocato sul suolo pubblico, dal cantiere al centro di raccolta e viene rinviato a giudizio nonché condannato per il reato di cui agli artt. 192 e 256, d.lgs. n. 152/2006 «perché, in assenza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ai sensi del citato decreto, effettuava attività di stoccaggio rifiuti non autorizzata, avente ad oggetto materiali inerti depositati in un cassone a bordo strada, qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi».

Nel ricorso per cassazione, l'imputato esprimeva che, a fronte di una motivazione del Tribunale che non spiegava il ragionamento probatorio fondante la condanna, la Corte d'appello aveva disatteso la doglianza relativa alla declaratoria della sua responsabilità: l'imputato, infatti, contestava che lui potesse essere configurato un concorrente nel reato eccependo che si era limitato a trasportare il cassone dal cantiere al centro di raccolta e che, benché non fosse né il proprietario (*rectius*: produttore) dei rifiuti né il titolare della ditta incaricata del loro smaltimento, era chiamato a rispondere della contravvenzione ascritta in quanto «utilizzatore del cassone dove erano stati riversati i rifiuti speciali non pericolosi».

Secondo la difesa, tale motivazione era meramente apparente in quanto non spiegava né «il significato da attribuire al sostantivo utilizzatore» né la ragione del ritenuto concorso in un'attività di stoccaggio i cui responsabili principali, peraltro, erano rimasti estranei al processo. Al riguardo, la difesa faceva anche leva sulla documentazione prodotta in causa che rivelava che N.A. aveva stipulato con C. un contratto di noleggio del cassone; rilasciato fattura per le prestazioni svolte; redatto il relativo formulario per ogni trasporto di rifiuti effettuato nell'interesse di C.

La Suprema Corte ha dato atto che due erano le circostanze che la sentenza del Tribunale poneva a fondamento del verdetto di condanna:

- la presenza sul suolo pubblico di un cassone scarrabile colmo di rifiuti;
- il fatto che il cassone, di proprietà della ditta N.A., era stato collocato sul suolo pubblico dal figlio di questi.

La Corte, inoltre, ha osservato che la sentenza di appello aveva attribuito all'imputato N.D. il ruolo di «utilizzatore» del cassone: dato che gli elementi indicati non erano stati contestati dal ricorrente, secondo la Cassazione era giustificato il giudizio di responsabilità a titolo di concorso nel reato di stoccaggio di rifiuti non autorizzato.

2. - *Non ricorre il deposito temporaneo di rifiuti perché il luogo di stoccaggio è diverso da quello di produzione.* Riservandoci alcune riflessioni critiche suscitate dalla conclusione sopra riassunta, notiamo invece che la sentenza merita condivisione nella parte in cui ha escluso che la fattispecie potesse inquadrarsi nella figura del deposito temporaneo di rifiuti.

Infatti, si legge in motivazione che «si è in presenza di un raggruppamento di rifiuti, effettuato in un luogo diverso da quello di produzione dei medesimi e realizzato senza alcuna autorizzazione amministrativa, reso possibile dalla condotta dell'imputato, che aveva collocato il cassone sulla pubblica via per consentire che in esso la ditta committente conferisse i rifiuti prodotti dall'attività edilizia».

Al riguardo, la Corte ha ricordato che, secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, «luogo di produzione» del rifiuto va inteso non solo quello ove lo stesso è stato materialmente prodotto, ma anche quello nella disponibilità del produttore che sia però funzionalmente collegato al precedente, circostanza che non ricorreva nel caso in esame.

3. - *Quale condotta è stata posta in essere in violazione di legge?* La sentenza suscita invece non poche perplessità sotto altri profili.

Cominciamo con l'osservare che la Suprema Corte non si pone il problema che l'operazione in concreto attribuibile al prevenuto non era tanto il (supposto) concorso nello stoccaggio di rifiuti non autorizzato, tematica su cui interveniamo in appresso, quanto il fatto che il soggetto aveva trasportato il cassone, contenente i rifiuti prodotti da terzi, dal cantiere edile al centro di raccolta in assenza di prescritta autorizzazione.

Eppure, a prescindere dalla fondatezza dell'accusa di aver concorso nell'attività di stoccaggio, è certo che i rifiuti siano stati trasportati senza permesso e perciò la condanna doveva intervenire anche per lo svolgimento di tale operazione¹. Caso mai, la precedente fase di stoccaggio dei medesimi rifiuti poteva essere assorbita dalla seconda fase gestionale, in ossequio alla figura del reato progressivo².

In secondo luogo, la Corte, nonostante l'esplicita richiesta del ricorrente, non si è espressa sul fatto che per il giudice di merito l'imputato era responsabile in quanto «utilizzatore del cassone dove erano stati riversati i rifiuti speciali non pericolosi». Invero, l'affermazione è oscura non solo perché, stando ai termini riportati in motivazione, il soggetto avrebbe utilizzato il cassone e non i rifiuti, sicché non è chiaro il collegamento con la normativa sui rifiuti, ma soprattutto perché la figura dell'"utilizzatore" di rifiuti non è contemplata dal comma 1 dell'art. 256, d.lgs. n. 152/2006 che elenca, anche se in modo generale, le attività il cui svolgimento è vietato in difetto di autorizzazione.

Infine, occorre soffermarsi sulla questione posta al centro della decisione: l'aver collocato sulla pubblica via un cassone, per essere utilizzato come luogo di deposito dal produttore dei rifiuti originati dalla propria attività, è sufficiente per affermare la responsabilità di quel soggetto a titolo di concorso, ex art. 110 c.p., nel reato commesso dal produttore dei rifiuti?

4. - *La responsabilità concorsuale: il dolo.* Il concorso di persone nel reato può assumere forme diverse: oltre quella più comune della partecipazione all'esecuzione materiale della condotta tipica, rileva anche la collaborazione nella fase ideativa del reato, come l'istigazione e/o il rafforzamento dell'altrui volontà o la fornitura dei mezzi per commettere il reato.

¹ Peraltro, la Suprema Corte è costante nel sostenere che, per la sussistenza del reato in questione, non occorre che il soggetto svolga una attività di trasporto rifiuti con carattere imprenditoriale o comunque continuativo perché il reato si configura anche in presenza di una condotta occasionale.

² Cfr., per un caso in cui al trasporto è seguito l'abbandono degli stessi rifiuti, Cass. Sez. III 6 ottobre 2014, n. 41352, Parpaiola, rv. 260.648, che ha sostenuto che, se i fatti sono ascrivibili ad un soggetto privato, costui risponde solo dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255, d.lgs. n. 152 del 2006 «Altrimenti, si dovrebbe, ad esempio, ritenere razionale un sistema che per una ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio, punisse lo spaccio con una sanzione amministrativa e punisse altresì in modo autonomo anche la detenzione con una sanzione penale».

A quest'ultimo riguardo, è noto che la giurisprudenza³ ha costantemente sostenuto che, per la sussistenza del concorso penalmente rilevante, è sufficiente la fornitura del mezzo idoneo alla commissione del reato sicché, ad esempio, il proprietario del veicolo utilizzato da terzi per trasportare abusivamente rifiuti concorre, dal punto di vista oggettivo, nel reato.

Tuttavia, oltre il contributo materiale – per restare al nostro caso: la messa a disposizione di un cassone per stoccare abusivamente rifiuti è un comportamento necessario per realizzare la contravvenzione di che trattasi – la partecipazione nel reato altrui richiede la presenza del coefficiente psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.

Per configurare il dolo occorre che il soggetto, che partecipa al reato con modalità atipiche, sia perfettamente consapevole che il suo contributo si inserisce nell'*iter* perfezionativo di un illecito. Nel caso in esame, non è stato ritenuto sussistente il dolo né in capo al titolare della ditta che ha noleggiato il cassone né in capo al soggetto che lo ha posizionato sulla pubblica via: perciò, costoro non hanno condiviso il fatto commesso dal titolare dell'impresa che ha prodotto i rifiuti, stoccati senza autorizzazione nel cassone.

Giova sottolineare che, anche a voler ipotizzare che l'imputato, al momento della fornitura del mezzo, avesse la consapevolezza che il terzo avrebbe commesso un illecito ambientale, la circostanza non era tuttavia sufficiente ai fini della configurabilità del concorso nel reato. Infatti, al più, la situazione si inquadrava nella mera connivenza che non integra la compartecipazione criminosa che presuppone la precisa ed inequivoca volontà di aderire alla condotta illecita del terzo.

5. - È ravvisabile la colpa? Non vi è dubbio che per concorrere nel reato altrui sia sufficiente che l'agente versi in colpa. Nella partecipazione colposa ad una contravvenzione mediante un comportamento "atipico" è comunque necessaria la violazione di una regola cautelare, analogamente a quanto accade per le fattispecie monosoggettive, violazione che si aggiunge al contributo materiale quale criterio di tipizzazione della condotta di partecipazione al reato.

Pertanto, nella vicenda oggetto della sentenza, per affermare la corresponsabilità a titolo di colpa del soggetto operante nell'impresa che aveva noleggiato il cassone al produttore dei rifiuti, occorreva preliminarmente chiedersi se il concedente dovesse svolgere accertamenti in ordine al possibile uso illecito del bene. Però, così non è.

Infatti, in primo luogo, non è applicabile il principio che il detentore di rifiuti, che affidi i propri rifiuti per la gestione a soggetti privati, ha l'obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati alle attività di raccolta e smaltimento o recupero (cfr. l'art. 188, d.lgs. n. 152/2006, Responsabilità della gestione dei rifiuti)⁴ perché questa situazione è del tutto differente rispetto a quella qui esaminata. In secondo luogo, in materia di noleggio, non vi è alcuna norma che obblighi il noleggiatore ad accertarsi se chi acquisisce il bene sia in regola con la legge.

Ci pare pertanto difficile ravvisare il concorso nel reato di illecita gestione di rifiuti a carico di chi fornisce un mezzo per commetterlo senza verificare la posizione in cui si trova l'utilizzatore del medesimo non essendovi alcun obbligo giuridico, rilevante a norma dell'art. 40, comma 2, c.p., da cui discenda, in caso di inosservanza, una responsabilità per non aver impedito il fatto illecito del terzo.

Vincenzo Paone

³ V. Cass. Sez. I 15 maggio 1990, n. 6935/1989, Febbi, rv, 184.300; Cass. Sez. III 11 aprile 1990, n. 5332/1989, Giusti, in *Rin. pen.*, 1991, 197; Cass. Sez. II 11 aprile 1984, n. 3240/1983, Bertocchi, *ivi*, 1984, 1076; Cass. Sez. II 19 dicembre 1981, n. 11248, Triolo, *ivi*, 1982, 626.

⁴ In tema v., da ultimo, Cass. Sez. III 8 agosto 2017, n. 38981, Kurti, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 743 (è dovere di chi conferisce ad altri soggetti i propri rifiuti per il recupero o lo smaltimento accertarsi che questi siano autorizzati allo svolgimento di tali operazioni).